



**AREA I - SERVIZI CIVICI, ANAGRAFE E  
SERVIZI CIMITERIALI**  
[www.comune.montorio.te.it](http://www.comune.montorio.te.it)

**REGISTRO GENERALE N. 55 del 22/01/2024**

**Determina del Responsabile del Servizio N. 7 del 22/01/2024**

PROPOSTA N. 64 del 22/01/2024

**OGGETTO:** SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ELETTORALE- ANPR – LIQUIDAZIONE

Visti:

- il provvedimento del Sindaco n. 19427 del 30/12/2023 di nomina delle posizioni di elevata qualificazione ai sensi degli artt. 16 e 19 del C.C.N.L. del 16/11/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023 di Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22/09/2023, esecutiva, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2023/2025. Atto di Indirizzo” e ss.mm.ii.;
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

- con decreto 17 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 15

novembre 2022, adottato dal Ministro dell' Interno di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il Ministro per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD), sono stati definiti l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per la sua integrazione con i dati relativi all’iscrizione nelle liste elettorali;

- con circolare DAIT n. 118 del 21 novembre 2022, (con la quale sono state impartite alcune

istruzioni per la trasmissione dal 1° dicembre 2022 dei dati degli elettori da parte dei Comuni mediante i servizi resi disponibili dall’ANPR in attuazione dell’art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD)), è stato evidenziato che l’Ufficiale Elettorale deve procedere alla registrazione nell’ANPR dei dati elettorali entro il **1° dicembre 2023**, in linea con le previsioni del decreto summenzionato;

- con decreto n. 18/2023 del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della

presidenza del Consiglio dei Ministri si è provveduto a definire il contributo da assegnare ai singoli Comuni per il completamento delle predette attività da effettuarsi entro e non oltre il **1 dicembre**

**2023**, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 per il programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale";

con Decreto n. 38/2023 – PNC del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della

Presidenza del Consiglio dei ministri, viene spostata al 31 dicembre 2023 la scadenza del termine previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto di riparto n. 18/2023 – PNC del 26/05/2023;

Premesso che con determina n.811 del 04.09.2023, che qui s'intende letta e richiamata, veniva affidato alla ditta "Tinn S.r.l." di Teramo – C.F-P.IVA: **--OMISSIS--**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, il servizio di INTEGRAZIONE ELETTORALE in ANPR, al prezzo di complessivi € 2.440,00 (di cui € 2.000,00 imponibile ed € 440,00 per Iva al 22%);

Vista la fattura elettronica n. 2100518 del 29.12.2023, emessa dalla ditta sopra menzionata - acquisita al protocollo dell'Ente n.386 dell'08.01.2024, per la liquidazione del compenso previsto;

Dato atto che il CIG richiesto ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, e successive modifiche ed integrazioni, è il seguente: Z3C3C54FCA;

Visto che la spesa in argomento trova disponibilità giusta determina di impegno n. 811 del 04/09/2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 2.440,00, considerato che la ditta in argomento ha regolarmente eseguito la prestazione affidata alla quale si riferisce la suddetta fattura elettronica;

Viste le risultanze del D.U.R.C. on-line prot. INAIL\_40692039 da cui si evince la regolarità contributiva della Ditta Scadenza validità 07.02.2024;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

*"1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*

*2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

*3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. <sup>(607)</sup>*

*[4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. <sup>(605)</sup> ]*

*5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

*a) tassativamente regolate dalla legge;*

*b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

*c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

*[6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). <sup>(605)</sup> ]*

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi."

(604) Articolo così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(605) Comma abrogato dall'art. 52, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(606) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, comma 9, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, gli artt. 15, comma 4-bis, e 55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

(607) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 21-bis, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

(608) Vedi, anche, l'art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e l'art. 38-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Dato atto che, trattandosi di pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni già assunte, la seguente liquidazione non risulta essere differibile, né tantomeno frazionabile in dodicesimi”;

Per quanto sopra;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento:

Visti:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011;

## D E T E R M I N A

1) la parte espositiva è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione,  
ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

2) di liquidare in favore della "Tinn S.r.l." di Teramo – C.F-P.IVA: **--OMISSIS--**, IBAN: **-----OMISSIS-----** la somma di € 2.440,00 relativa alla fattura n. 2100518 del 29.12.2023, di complessivi euro 2.440,00 (di cui € 2.000,00 imponibile ed € 440,00 per Iva al 22%), per la liquidazione del compenso previsto vista la regolare esecuzione del servizio affidato;  
CIG: Z3C3C54FCA; CUP: G91F23001070001;

3) dare atto che la spesa di € 2.440,00 trova disponibilità giusti impegni acquisiti con  
Determina  
N. 811 del 04/09/2023;

4) corrispondere alla ditta l'importo netto di € 2.000,00 e trattenere e riversare all'Erario con il  
meccanismo dello split payment € 440,00 per IVA;

5) autorizzare l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta – secondo le modalità  
dalla stessa comunicate e riportate in fattura.

6) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;

7) DI AVER VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e ss.mm.ii., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

La Presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed è trasmessa all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è Di Gesualdo Wilma a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502208.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 64 del 22/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio DI GESUALDO WILMA in data 22/01/2024

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 64 del 22/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2024	50	1	604	----- OMISSIS -----	735,20
2024	51	1	605	----- OMISSIS -----	459,32
2024	52	1	606	----- OMISSIS -----	818,48
2024	53	1	607	----- OMISSIS -----	366,00
2024	54	1	608	----- OMISSIS -----	61,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI LUCIANO FEDERICA il 22/01/2024.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 123

Il 22/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 55 del 22/01/2024 con oggetto: **SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ELETTORALE- ANPR – LIQUIDAZIONE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da DI GESUALDO IVANO il 22/01/2024.

.....